



2025/870

5.5.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/870 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2025

che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aeromobili, diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati dovrebbero soddisfare i requisiti di protezione dell'ambiente. Il regolamento (UE) 2018/1139 prevede tali requisiti facendo riferimento a specifiche disposizioni della convenzione di Chicago che li contengono.
- (2) Il 20 marzo 2023, nel corso della quinta riunione della sua 228^a sessione, il Consiglio dell'ICAO ha adottato l'emendamento 14 del volume I sul rumore prodotto dagli aeromobili, l'emendamento 11 del volume II sulle emissioni dei motori degli aeromobili e l'emendamento 2 del volume III sulle emissioni di CO₂ dei velivoli dell'annesso 16 della convenzione di Chicago. Gli emendamenti sono divenuti applicabili il 1° gennaio 2024.
- (3) È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago e modificare il regolamento (UE) 2018/1139 di conseguenza.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 02/2024 emesso dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda il rumore e le emissioni, detti aeromobili e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti per la protezione dell'ambiente riportati nell'emendamento 14 del volume I, nell'emendamento 11 del volume II e nell'emendamento 2 del volume III dell'annesso 16 della convenzione di Chicago, tutti quali applicabili al 1° gennaio 2024»

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
